

STATUTO

ANIME BELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA MARIA A VICO CE VIA
RUOTOLI 3/E

Numero REA: CE - 355562

Codice fiscale: 04791720610

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O		
della società cooperativa		
"ANIME BELLE Società Cooperativa Sociale"		ALLEGATO "A"
TITOLO I		AL N. 455 di rep. AL N. 375 di racc.
Denominazione - Sede - Durata		
Articolo 1 - Costituzione e Denominazione		
E' costituita con sede nel Comune di Santa Maria a Vico (CE)		
la società cooperativa denominata		
"ANIME BELLE Società Cooperativa Sociale"		
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del		
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione (in		
particolare: Legge 381/1991, L. 142/2001 e D.Lgs. 460/1997),		
si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a		
responsabilità limitata, quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017		
n. 112 relativo all'Impresa Sociale e quelle di cui al D.Lgs.		
3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore").		
Con delibera assembleare potranno essere istituite filiali,		
agenzie, uffici di rappresentanza, sia nel territorio naziona-		
le che all'estero.		
Articolo 2 - Durata		
La durata della società cooperativa è fissata fino al 31 di-		
cembre 2060, salvo proroga o anticipato scioglimento.		
TITOLO II		
Scopo - Oggetto		
Articolo 3 - Scopo mutualistico		

3 di 38

4 di 38

	delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in	
	condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-	
	tualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e	
	intende orientare la propria gestione al conseguimento dei pa-	
	rametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artico-	
	li 2512 e 2513 del codice civile.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai so-	
	ci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni e	
	integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulterio-	
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla coopera-	
	tiva e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle	
	leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.	
	Su deliberazione dell'organo amministrativo la cooperativa po-	
	trà aderire ad organismi economici o sindacali che si propon-	
	gono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche,	
	di lavoro o di servizio.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	

	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi
	dei soci, ha per oggetto sociale:
	A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-
	assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collet-
	tività, nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o
	l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in
	situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate
	quali:
	1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'at-
	tività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, socio as-
	sistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, an-
	ziani, migranti e soggetti in difficoltà;
	2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestio-
	ne di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative,
	culturali, formative e assistenziali; la progettazione, l'or-
	ganizzazione e la gestione di attività di animazione per ge-
	stanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e migranti, ivi
	compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricrea-
	tivi, feste e fiere;
	3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili
	nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, bilin-
	gue e musicali, centri gioco, centri ricreativi estivi, dopo-
	scuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, an-
	che a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della
	prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e

7 di 38

	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stra-
	nieri, dei figli dei migranti, dei giovani che rientrano in
	Italia, di minori stranieri non accompagnati;
	8. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enuncia-
	ti, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di ser-
	vizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle
	leggi vigenti, stipulando contratti e convenzioni con ammini-
	strazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie,
	sociali culturali pubbliche e private, con enti di formazione
	pubblici e privati, partecipando ad appalti indetti da sogget-
	ti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'ogget-
	to sociale;
	B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività
	di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizza-
	zione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una
	o più delle seguenti attività produttive ritenute opportune
	per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi
	dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., sia
	direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto, o in
	qualsiasi altra forma consentita dalla legge, da enti pubblici
	e privati:
	1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, nonché
	di manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade,
	magazzini, complessi commerciali e industriali, sia pubblici
	sia privati;

	2. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e	
	falciatura, sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e	
	la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'e-	
	secuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di	
	canali;	
	3. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per	
	la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la ge-	
	stione di parchi naturali attrezzati, musei, nonché ogni ini-	
	ziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del	
	territorio;	
	4. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di	
	ristoro, bar, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità,	
	attività di catering, rivolti in particolare a giovani, stu-	
	denti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni,	
	nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione	
	del turismo giovanile, scolastico e sportivo, nonché di pro-	
	getti per lo scambio culturale che promuovano i valori della	
	responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra	
	i popoli;	
	5. l'organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste;	
	6. l'organizzazione, ai fini della formazione professionale	
	dei soci e dei dipendenti, di corsi, conferenze, studi e ri-	
	cerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle per-	
	sone svantaggiate e la preparazione di operatori al fine di	
	maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato	

	sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati.	
	Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate qualo-	
	ra non riservate a professionisti od operatori qualificati.	
	La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le	
	iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a dif-	
	fondere i principi della solidarietà e della responsabilità	
	sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, socia-	
	li, culturali ed economiche delle persone in condizioni di	
	svantaggio - sia esso di natura psico-fisica o socio-culturale	
	ed economica - e delle loro famiglie.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B)	
	- anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni	
	concesse dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 - avverranno con	
	gestioni amministrative separate.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	quali operazioni commerciali, industriali, finanziarie, sia	
	mobiliari che immobiliari. Potrà assumere, non in via preva-	
	lente, partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazio-	
	ni, aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse	
	alle proprie.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previden-	
	za e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti dispo-	
	sizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivi-	
	tà per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito re-	

11 di 38

b) soci svantaggiati così come definiti dalla Legge vigente;	
c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
fetti della Legge n. 381/91; ad essi può essere corrisposto	
solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-	
mentate.	
I soci di ciascuna categoria possono essere ammessi nel ri-	
spetto delle proporzioni numeriche previste dalla legge.	
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si	
trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
la cooperativa.	
Articolo 6 - Categoria speciale di soci	
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci	
Cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
le, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente	
articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
Soci Cooperatori.	
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministra-	

13 di 38

	a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5	
	del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di	
	socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e an-	
	notato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Articolo 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di	
	legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del	
	presente statuto.	

	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secon-	
	do criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutuali-	
	stico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul	
	libro dei soci. L'organo amministrativo deve, entro sessanta	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale de-	
	libera sulle domande non accolte, se non appositamente convo-	
	cata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	

	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo am-	
	ministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Articolo 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	Articolo 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. L'organo amministrativo dovrà esaminarla entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i pre-	

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 17 di 38

18 di 38

	Articolo 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 34 e	
	seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati	
	provvedimenti è promossa a pena di decadenza con atto pervenu-	
	to alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni	
	dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 13 - Liquidazione della quota	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo articolo 18, lettera c), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

	Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-	
	vo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'organo amministrativo, alla riserva legale. I soci esclu-	
	si per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d)	
	ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pa-	
	gamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamen-	
	to.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della pre-	
	stazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite an-	
	che fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto as-	
	sociativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	

	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabi-	
	li verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Articolo 16 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	
	tati da quote ciascuna di valore non inferiore ad euro 500,00	
	(cinquecento virgola zero zero) né superiore ai limiti di leg-	
	ge;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'arti-	
	colo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimbor-	
	sate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci decedu-	
	ti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita della cooperativa, né all'atto	
	del suo scioglimento.	
	Articolo 17 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	

	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che in-	
	tende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquiren-	
	te previste nel precedente articolo 7, controfirmate per con-	
	ferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua	
	responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni menda-	
	ci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione de-	
	ve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio arbitrale.	
	Articolo 18 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammi-	
	nistrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	

24 di 38

ristorno qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

ORGANI SOCIALI

Articolo 20 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Articolo 21 - Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano o a mezzo fax oppure posta elettronica, purché vi sia prova di ricevimento, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 22 - Funzioni dell'Assemblea	
L'Assemblea:	
1) approva il bilancio e destina gli utili;	
2) procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
3) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;	
4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;	
5) approva i regolamenti interni;	
6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
7) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto sette deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 21. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	

27 di 38

	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tate in bianco.	
	Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal	
	Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, an-	
	che non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 27 - Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cin-	
	que, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determi-	
	na di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione	

	è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge nel suo seno	
	il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Il Consiglio uscente, sulla base della conoscenza personale	
	dei rapporti intrattenuti nel corso del proprio mandato, con	
	autonoma ed informale valutazione in merito alle caratteristi-	
	che dei soggetti che più di altri potrebbero apportare maggio-	
	re esperienza, competenza, capacità professionale e contributo	
	di impegno personale e di idee l'attività del consiglio ed al-	
	lo sviluppo complessivo dell'associazione, presenterà all'as-	
	semblea una propria proposta di membri da eleggere non oltre	
	il numero massimo previsto; l'Assemblea, comunque, avrà facol-	
	tà di aggiungere altre candidature ai candidati proposti dal	
	consiglio uscente, ed una volta fissati il numero del nuovo	
	consiglio direttivo, i suoi membri dovranno essere scelti li-	
	beramente tra tutti i candidati proposti sia dal Consiglio	
	uscente che in sede di Assemblea medesima.	
	Articolo 28 - Competenze e poteri del Consiglio di Amministra-	
	zione	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.	

30 di 38

	Articolo 30 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza	
	resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal	
	Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministra-	
	zione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fi-	
	no alla sostituzione.	
	Articolo 31 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Colle-	
	gio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Articolo 32 - Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati se nomi-	
	nati. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tut-	

	ti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori genera-	
	li o institori e procuratori speciali. Il Presidente del Con-	
	siglio di amministrazione, previa apposita delibera del Consi-	
	glio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori op-	
	pure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vi-	
	genti al riguardo.	
	Articolo 33 - Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri ef-	
	fettivi eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi	
	sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è de-	
	terminata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	
	Il collegio sindacale esercita anche la funzione di revisione	
	legale dei conti ed è quindi integralmente composto da reviso-	
	ri legali iscritti nell'apposito Registro.	
	Si applica l'articolo 2477 del codice civile.	
	TITOLO VI	

	CONTROVERSIE	
	Articolo 34 - Clausola arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 35, salvo che non sia pre-	
	visto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-	
	da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Articolo 35 - Arbitri e Procedimento	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	10.000,00 (diecimila virgola zero zero).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	

tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati secondo il Regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione ricade la sede. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35 comma 1 del D. Lgs. n. 5/03. Gli arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs n. 5/2003. Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si attengono e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono

	no fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di	
	funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla par-	
	te che promuove l'attivazione della procedura.	
	Articolo 36 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	ività sociale.	
	Titolo VII	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo 37 - Scioglimento anticipato	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 38 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le moda-	
	lità previste dalla legge.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 39 - Regolamenti	
	L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-	
	ni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-	

	gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento della cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approva-	
	zione dell'assemblea con le maggioranze previste dal preceden-	
	te art. 23.	
	Articolo 40 - Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-	
	serve e devoluzione	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 41 - Rinvio	

37 di 38

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Napoli, li 19 marzo 2024
Firmato digitalmente: Eufemia Cipolletti Notaio